

INTERROGAZIONE

(risposta scritta)

N. 1350 - Interventi per la concreta attuazione dell'art. 3 della l. r. n. 6 del 2020.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

il 28 aprile e 12 maggio 2019, in diversi Comuni della Sicilia, si sono tenute le consultazioni elettorali per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali;

all'esito delle predette consultazioni, taluni uffici elettorali centrali hanno assegnato il c.d. 'premio di maggioranza', ossia il 60% dei seggi, alla coalizione del sindaco vincente, operando, laddove il 60% dei seggi non dava cifra intera, l'arrotondamento per eccesso del risultato aritmetico (ad esempio: Consiglio comunale composto da 24 consiglieri ed alla maggioranza vincente sono stati attribuiti 15 seggi quale arrotondamento di 14,4 corrispondente, appunto al 60% di 24);

l'Assessorato regionale delle autonomie locali all'esito degli scrutini finali, pubblicava, nel

proprio sito istituzionale, le tabelle recanti la corretta attribuzione dei seggi attraverso l'arrotondamento in difetto, ove la cifra decimale era inferiore a 50 centesimi, e per eccesso ove la cifra decimale era uguale o superiore a 50 centesimi;

sebbene tale inequivoca indicazione, taluni Comuni hanno comunque attribuito i seggi spettanti quale premio di maggioranza operando sempre e comunque l'arrotondamento per eccesso;

diversi candidati risultati non eletti, a fronte del citato metodo di arrotondamento, hanno impugnato al TARS i verbali di proclamazione degli eletti e tutti gli atti conseguenti;

la differente applicazione del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1997, n. 35 e ss.mm.ii., tra i Comuni siciliani andati al voto, ha indotto il legislatore regionale ad intervenire in sede di interpretazione autentica, con l'art. 3 della l.r. n. 6 del 2020 chiarendo che 'il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi';

la predetta Legge, pubblicata nel Supplemento ordinario della GURS n. 12 del 6 marzo 2020 è, pertanto, in vigore e che la norma di interpretazione autentica ha efficacia ex tunc il che comportando, inevitabilmente, la soccombenza e la condanna alle spese degli enti resistenti nei diversi giudizi amministrativi allo stato pendenti, con evidenti danni per l'erario;

considerato che:

per quanto a conoscenza del sottoscritto interrogante, sebbene opportunamente invitati ed intimati da diversi candidati non eletti, quali soggetti interessati, i Comuni, nella persona dei sindaci e dei segretari generali, ad oggi, hanno inspiegabilmente ed immotivatamente omesso di attuare quanto stabilito dall'art. 3, l.r. n. 6. del 3 marzo 2020, adducendo sedicenti dubbi sulla procedura da seguire allo stato per dare esecuzione alla norma più volte richiamata (tra le diverse strumentali ed inaccettabili perplessità anche chi e come debba convocare l'ufficio elettorale centrale);

il sottoscritto interrogante è, altresì, a conoscenza che il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali è stato immediatamente ed opportunamente allertato di tale grave e intollerabile inadempienza posta in essere dai Comuni, con specifiche note inoltrate a mezzo pec, del 24 e del 25 marzo 2020, a firma di diversi soggetti, trasmesse anche all'Assessore regionale per le autonomie locali;

l'Assessore regionale per le autonomie locali ed il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, mediante le suddette note del 24 e 25 marzo 2020, sono stati invitati ad impartire le necessarie direttive ed indicazioni, da indirizzare ai suddetti Comuni, per la corretta, doverosa ed immediata attuazione dell'art. 3 della richiamata l.r. n. 6 del 2020;

per sapere:

i motivi delle palesi e gravi omissioni poste in essere dai suddetti Comuni, nella persona dei sindaci e dei segretari generali in merito alla mancata applicazione dell'art. 3 l.r. n. 6 del 2020, e del mancato intervento spettante all'Assessorato regionale delle autonomie locali, ovvero nelle persone dell'Assessore pro-tempore e del suo vertice burocratico, gestionale, di vigilanza e di controllo, ovvero il Dirigente generale, omissioni ed inadempimenti di legge che - di fatto - procurano una grave violazione di quanto disposto dalla

suddetta normativa e ledono, irrimediabilmente, i più elementari principi di legalità e di interesse pubblico;

inoltre, se il Presidente della Regione abbia diffidato l'Assessore per le autonomie locali ed il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ognuno per le diverse competenze:

1) ad adottare, urgentemente, ogni necessaria iniziativa in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 l.r. n. 6 del 2020, impartendo propria direttiva/circolare attuativa e/o esplicativa da indirizzare ai singoli Comuni per l'immediata applicazione della suddetta norma di interpretazione autentica, sì da ripristinare la legalità e la legittima formazione del civico Consesso dei diversi Comuni interessati, e ciò anche a fronte del protrarsi del grave ed irreparabile pregiudizio arrecato sino ad oggi al Corpo elettorale che ha visto vanificare la volontà espressa dal proprio voto;

2) ad adottare, con somma urgenza, propri atti volti ad intimare ai singoli Comuni l'immediata attuazione del disposto di cui all'art. 3 della citata l.r. n. 6 del 2020 atteso, altresì, che l'eventuale omissione o ritardo nell'adozione dei superiori provvedimenti esporrebbe gli enti locali interessati a rilevanti pregiudizi anche in conseguenza della possibile invalidazione delle deliberazioni assunte dagli organi comunali (Consiglio comunale, Commissioni consiliari) con la partecipazione dei consiglieri illegittimamente proclamati e convalidati che, peraltro, allo stato, continuano ad esercitare, illegittimamente, prerogative e funzioni ai medesimi non spettanti (già a far data dall'entrata in vigore della normativa citata), funzioni di cui - di contro - sono privati gli aventi diritto, cui è impedito, consapevolmente, di svolgere legittimamente il ruolo di consiglieri comunali come legittimamente riconosciuto loro dalla legge.

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

(31 marzo 2020)

DIPASQUALE